



Giovedi' 17/10/2024

Delega di firma per sottoscrizione avviso di accertamento: non serve indicare il delegato o la durata

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, ¹ una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione ² del nominativo del soggetto delegato, ³ della durata della delega, che pertanto pu² avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l'atto (Cass. V, n. 8814/2019; n. 11013/2019).

Questo, in estrema sintesi, quanto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione V Civile, con l'Ordinanza n. 26114 del 7 ottobre 2024.

<https://www.cortedicassazione.it>